

Raccomandazione generale n. 23 (16a sessione, 1997)
Articolo 7 (vita politica e pubblica)

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

- a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;
- b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;
- c) partecipare ad organizzazioni non governative e ad associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Contesto di riferimento

1. La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne attribuisce una grande importanza alla partecipazione delle donne alla vita pubblica del loro paese. Il preambolo della Convenzione stabilisce che:

"Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità".

2. La Convenzione ribadisce ulteriormente nel preambolo l'importanza della partecipazione delle donne ai processi decisionali nel seguente modo:

"Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori".

3. Inoltre, all'articolo 1 della Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica "ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore".

4. Altre convenzioni, dichiarazioni e analisi internazionali attribuiscono grande importanza alla partecipazione delle donne alla vita pubblica e hanno istituito una cornice di standard internazionali in materia di uguaglianza. Tra questi figurano la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti politici delle donne, la Dichiarazione di Vienna, il paragrafo 13 della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino, le raccomandazioni generali n. 5 e 8 alla Convenzione, il commento generale n. 25 adottato dal Comitato per i diritti umani, la raccomandazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e il documento della Commissione europea dal titolo "Come realizzare un equilibrio fra i sessi nel processo decisionale politico".

5. L'Articolo 7 fa obbligo agli Stati Parti di prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica e per assicurare che esse godano di parità con gli uomini nella vita politica e pubblica. L'obbligo specificato all'articolo 7 si estende a tutti gli ambiti della vita pubblica e politica e non si limita a quelli specificati alle lettere a), b) e c). La vita politica e pubblica di un paese è un concetto ampio. Si riferisce all'esercizio del potere politico, in particolare l'esercizio dei poteri legislativo, giudiziario, esecutivo e amministrativo. L'espressione si riferisce a tutti gli aspetti dell'amministrazione pubblica e all'elaborazione e attuazione di politiche a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Il concetto comprende altresì molti aspetti della società civile, tra cui gli enti pubblici e le amministrazioni locali e le attività di organizzazioni quali i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali o industriali, le organizzazioni di donne, le organizzazioni di comunità (CBO) e le altre organizzazioni che si occupano della vita pubblica e politica.

6. La Convenzione prevede che, affinché tale parità sia effettiva, essa deve essere conseguita nell'ambito di un sistema politico in cui ogni cittadino goda del diritto di votare e di essere eletto in occasione di elezioni periodiche regolarmente svolte e basate sul suffragio universale e lo scrutinio segreto, in modo tale da garantire la libera espressione della volontà dell'elettorato, come stabilito dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali l'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

7. L'enfasi posta dalla Convenzione sull'importanza della parità delle opportunità e della partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali ha indotto il Comitato a riesaminare l'articolo 7 e a suggerire agli Stati Parti di tener conto delle osservazioni e delle raccomandazioni indicate appresso nell'esaminare le loro leggi e politiche e nel redigere i loro rapporti conformemente alla Convenzione.

Osservazioni

8. La sfera pubblica e la sfera privata dell'attività umana sono sempre state considerate distinte, e sono state regolamentate conseguentemente. Invariabilmente, alle donne sono stati assegnati compiti che pertengono alla sfera privata o domestica, connessi alla procreazione e all'educazione dei figli, e in tutte le società queste attività sono state trattate come inferiori. Al contrario, la vita pubblica, che è rispettata e onorata, comprende un'ampia gamma di attività al di fuori della sfera privata e domestica. Storicamente, gli uomini hanno dominato la vita pubblica e hanno altresì esercitato il potere di relegare le donne nella sfera privata e mantenerle in una condizione di subordinazione.

9. Malgrado il ruolo centrale svolto dalle donne nel sostenere la famiglia e la società e il loro contributo allo sviluppo, esse sono state escluse dalla vita politica e dal processo decisionale, che tuttavia determina le modalità della loro vita quotidiana e il futuro delle società. In modo particolare in tempi di crisi, questa esclusione ha messo a tacere la voce delle donne e ha reso invisibili il loro contributo e la loro esperienza.

10. In tutti i paesi, i fattori più significativi che hanno costituito un ostacolo alla capacità delle donne di partecipare alla vita pubblica sono stati il quadro culturale di valori e credenze religiose, la mancanza di servizi e la mancata condivisione da parte degli uomini dei compiti legati all'organizzazione della casa e alla cura e l'educazione dei figli. In tutti i paesi, le tradizioni culturali e le credenze religiose hanno contribuito a confinare le donne negli ambiti di attività privati e ad escluderle dalla partecipazione attiva alla vita pubblica.

11. Sollevare le donne da una parte del peso del lavoro domestico consentirebbe loro di impegnarsi più pienamente nella vita della loro comunità. La dipendenza economica delle donne dagli uomini spesso impedisce loro di prendere decisioni politiche importanti e di partecipare attivamente alla vita pubblica. Il loro doppio carico di lavoro e la loro dipendenza

economica, in aggiunta alla lunghezza e alla rigidità dell'orario del lavoro sia pubblico che politico, impediscono alle donne di essere più attive.

12. La creazione di stereotipi, tra cui quelli creati dai mezzi di comunicazione, limita l'attività delle donne impegnate nella vita politica a tematiche quali l'ambiente, l'infanzia e la salute, e le esclude da responsabilità in materia di finanza, controllo dei bilanci e risoluzione dei conflitti. L'esiguità del numero delle donne che svolgono le professioni dalle quali provengono i politici può costituire un altro ostacolo. Nei paesi in cui le donne leader esercitano effettivamente il potere, ciò può derivare dall'influenza del loro padre o marito, o di un familiare di sesso maschile, piuttosto che da un successo elettorale da esse conseguito a titolo personale.

Sistemi politici

13. Il principio dell'uguaglianza della donna e dell'uomo è stato affermato nelle costituzioni e nelle leggi della maggioranza dei paesi e in tutti gli strumenti internazionali. Tuttavia, negli ultimi 50 anni, le donne non hanno conseguito l'uguaglianza, e anzi la loro disuguaglianza è stata accresciuta dal loro basso grado di partecipazione alla vita pubblica e politica. Le politiche sviluppate e le decisioni adottate esclusivamente dagli uomini riflettono solo una parte dell'esperienza e del potenziale umani. Affinché la società sia organizzata in maniera giusta ed efficace sono necessarie l'inclusione e la partecipazione di tutti i suoi membri.

14. Nessun sistema politico ha conferito alle donne allo stesso tempo il diritto a una piena e pari partecipazione e la possibilità di beneficiarne. Se è vero che i sistemi democratici hanno incrementato le opportunità per le donne di partecipare alla vita politica, tuttavia le molte barriere economiche, sociali e culturali che esse continuano a dover affrontare hanno gravemente limitato la loro partecipazione. Persino le democrazie storicamente stabili non sono riuscite a tener conto pienamente e in parità di condizioni delle opinioni e degli interessi della metà femminile della popolazione. Le società nelle quali le donne sono escluse dalla vita pubblica e dai processi decisionali non possono essere definite democratiche. Il concetto di democrazia avrà un significato reale e dinamico e un effetto duraturo solo quando il processo decisionale politico sarà condiviso dalle donne e dagli uomini e terrà conto in pari misura degli interessi delle une e degli altri. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra che laddove vi è una piena e pari partecipazione delle donne alla vita pubblica e ai processi decisionali, i loro diritti sono meglio realizzati e la Convenzione meglio osservata.

Misure speciali temporanee

15. La rimozione delle barriere giuridiche, seppure necessaria, non è sufficiente. Il mancato raggiungimento da parte delle donne di una piena e pari partecipazione non è necessariamente una cosa voluta e può derivare invece da pratiche e procedure superate che inavvertitamente favoriscono gli uomini. L'articolo 4 della Convenzione incoraggia il ricorso a misure speciali temporanee al fine di dare piena applicazione agli articoli 7 e 8. Nei paesi che hanno approntato efficaci strategie temporanee volte a raggiungere l'obiettivo di una parità di partecipazione, sono state attuate una vasta gamma di misure, tra cui l'assunzione, l'assistenza finanziaria e la formazione di candidate donne, la modifica delle procedure elettorali, la realizzazione di campagne volte ad una pari partecipazione delle donne, la fissazione di obiettivi numerici e di quote e il puntare sulle donne per la nomina in posti pubblici quali la magistratura o altri gruppi professionali che svolgono un ruolo essenziale nella vita quotidiana di tutte le società. La rimozione formale delle barriere e l'introduzione di misure speciali temporanee per incoraggiare la pari partecipazione sia degli uomini che delle donne alla vita pubblica della loro società sono prerequisiti essenziali della vera parità nella vita politica. Tuttavia, al fine di superare secoli di predominio maschile nella sfera pubblica, le donne hanno bisogno anche dell'incoraggiamento e del sostegno di tutti i settori della società per conseguire una partecipazione piena ed effettiva, e quest'opera di incoraggiamento deve essere guidata dagli Stati Parti della Convenzione così come dai partiti politici e dai pubblici funzionari. Gli Stati Parti hanno l'obbligo

di assicurare che le misure speciali temporanee siano chiaramente volte a sostenere il principio di uguaglianza e siano quindi conformi ai principi costituzionali che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini.

Sintesi

16. La questione fondamentale, sulla quale richiama l'attenzione la Piattaforma d'azione di Pechino, è il divario tra la situazione di diritto e quella di fatto, vale a dire tra il diritto delle donne di partecipare alla politica e alla vita pubblica in generale e la loro partecipazione nella realtà. Le ricerche effettuate dimostrano che se la partecipazione delle donne raggiunge una percentuale tra il 30 e il 35 per cento (generalmente definita come "massa critica"), ciò ha una reale ripercussione sullo stile politico e il contenuto delle decisioni, e la vita politica prende nuovo slancio.

17. Per poter conseguire un'ampia rappresentanza nella vita pubblica, le donne devono godere di una piena parità nell'esercizio del potere politico ed economico; esse devono partecipare pienamente e in parità di condizioni ai processi decisionali ad ogni livello, in ambito sia nazionale che internazionale, così da poter contribuire a conseguire gli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. Una prospettiva di genere è di fondamentale importanza per poter raggiungere questi obiettivi e assicurare una democrazia autentica. Per queste ragioni, è essenziale far partecipare le donne alla vita pubblica per beneficiare del loro contributo, per assicurare che i loro interessi siano protetti e per rendere effettiva la garanzia che il godimento dei diritti umani spetta ad ogni persona indipendentemente dal suo genere. La piena partecipazione delle donne è essenziale non solo per il loro *empowerment* ma anche per l'avanzamento della società nel suo insieme.

Il diritto di elettorato attivo e passivo (articolo 7, lettera a))

18. La Convenzione fa obbligo agli Stati Parti di prendere le misure appropriate nella loro costituzione o legislazione per assicurare che le donne, su una base di parità con gli uomini, godano del diritto di votare in tutte le elezioni e referendum, e di essere elette. Questi diritti devono essere goduti sia di diritto che di fatto.

19. L'esame dei rapporti degli Stati Parti dimostra che, se la quasi totalità di essi ha adottato disposizioni costituzionali o disposizioni legislative di altro tipo che garantiscono alle donne e agli uomini un pari diritto di votare in tutte le elezioni e referendum pubblici, in molti paesi le donne continuano a trovare delle difficoltà a esercitare questo diritto.

20. Tra i fattori che impediscono l'esercizio di questi diritti vi sono i seguenti:

a) Spesso le donne hanno accesso in misura minore rispetto agli uomini alle informazioni sui candidati e sui programmi politici dei partiti e le procedure di voto, informazioni che i governi e i partiti politici non hanno fornito. Altri fattori importanti che impediscono il pieno e pari esercizio da parte delle donne del loro diritto di voto comprendono il loro analfabetismo, la loro ignoranza e incomprensione dei sistemi politici o delle ripercussioni che le iniziative politiche e le politiche stesse avranno sulla loro vita. Inoltre, il fatto che le donne non comprendano i diritti, le responsabilità e le opportunità di cambiamento loro conferiti dal diritto di voto fa sì che esse non siano sempre iscritte nelle liste elettorali;

b) Il doppio carico di lavoro delle donne, così come le loro difficoltà economiche, limiteranno il tempo o le possibilità per loro di seguire le campagne elettorali e di esercitare il diritto di voto in piena libertà;

c) In molti paesi, le tradizioni e gli stereotipi sociali e culturali scoraggiano le donne dall'esercitare il diritto di voto. Molti uomini influenzano o controllano il voto delle donne

mediante la persuasione o l'azione diretta, arrivando anche a votare in loro vece. Ogni pratica di questo tipo dovrebbe essere impedita;

d) Tra gli altri fattori che in alcuni paesi ostacolano la partecipazione delle donne alla vita pubblica o politica della loro comunità vi sono le limitazioni della loro libertà di circolazione o del loro diritto alla partecipazione, il prevalere di atteggiamenti negativi rispetto alla partecipazione delle donne alla vita politica, o una mancanza da parte dell'elettorato di fiducia nelle candidate donne e di appoggio ad esse. Inoltre, alcune donne ritengono che partecipare alla vita politica sia sconveniente ed evitano di partecipare alle campagne elettorali.

21. Questi fattori spiegano almeno in parte il paradosso per cui le donne, che rappresentano la metà di tutti gli elettori, non esercitano il loro potere politico né formano aggregazioni che potrebbero promuovere i loro interessi o modificare le linee di governo, o eliminare le politiche discriminatorie.

22. Il sistema elettorale, la distribuzione dei seggi in Parlamento, la scelta della circoscrizione, sono tutti aspetti che hanno un'incidenza significativa sulla proporzione delle donne elette al Parlamento. I partiti politici devono far propri i principi delle pari opportunità e della democrazia e sforzarsi di equilibrare il numero di candidati e candidate.

23. Il godimento del diritto di voto da parte delle donne non dovrebbe essere soggetto a limitazioni o condizioni che non si applicano agli uomini o che hanno delle ripercussioni sproporzionate sulle donne. Ad esempio, riservare il diritto di voto alle persone che hanno un determinato livello di istruzione, che possiedono una quantità minima di beni o che sanno leggere e scrivere non solo è irragionevole, ma può anche costituire una violazione della garanzia universale dei diritti umani. È anche probabile che ciò abbia delle ripercussioni sproporzionate sulle donne, contravvenendo così alle disposizioni della Convenzione.

Il diritto di partecipare all'elaborazione delle politiche di governo (articolo 7, lettera b))

24. La partecipazione delle donne all'amministrazione statale per quanto concerne le politiche continua ad essere, in generale, scarsa. Nonostante siano stati compiuti progressi significativi e in alcuni paesi sia stata raggiunta la parità, in molti paesi la partecipazione delle donne si è in effetti ridotta.

25. In base all'articolo 7, lettera b), gli Stati Parti devono inoltre assicurare alle donne il diritto di partecipare pienamente e di essere rappresentate nell'elaborazione delle politiche pubbliche in ogni settore e ad ogni livello. Ciò agevolerebbe l'integrazione delle questioni legate alla parità di genere e contribuirebbe all'introduzione di una prospettiva di genere nell'elaborazione delle politiche pubbliche.

26. Gli Stati Parti hanno la responsabilità, entro i limiti delle loro possibilità, di nominare le donne in posizioni decisionali elevate nonché di consultare sistematicamente i gruppi ampiamente rappresentativi del punto di vista e degli interessi delle donne e di tener conto del loro parere.

27. Gli Stati Parti hanno inoltre l'obbligo di assicurare che le barriere alla piena partecipazione delle donne all'elaborazione delle politiche di governo siano individuate e rimosse. Queste barriere comprendono il compiacimento per le nomine di donne aventi un carattere puramente di facciata, nonché gli atteggiamenti di ossequio a tradizioni e consuetudini che scoraggiano la partecipazione delle donne. Laddove le donne non sono ampiamente rappresentate ai livelli più elevati dell'amministrazione statale o sono consultate in misura inadeguata o addirittura non lo sono affatto, le politiche di governo non saranno complete né efficaci.

28. Se gli Stati Parti generalmente hanno il potere di nominare donne in posizioni ministeriali e amministrative di livello elevato, i partiti politici dal canto loro hanno anche la responsabilità di assicurare che le donne siano incluse nelle liste dei partiti e presentate come candidate alle elezioni in circoscrizioni in cui vi sia la probabilità di un loro successo elettorale. Gli Stati Parti dovrebbero anche sforzarsi di assicurare che le donne siano nominate in organismi consultivi del governo in misura pari agli uomini e che questi organismi tengano conto, nella misura opportuna, delle opinioni dei gruppi rappresentativi delle donne. Ai governi incombe la responsabilità fondamentale di incoraggiare queste iniziative per guidare e orientare l'opinione pubblica e modificare gli atteggiamenti che discriminano le donne o scoraggiano le stesse dal partecipare alla vita politica e pubblica.

29. Tra le misure che sono state adottate da diversi Stati Parti al fine di assicurare una pari partecipazione delle donne in posizioni ministeriali e amministrative di livello elevato e come membri di organismi consultivi del governo vi sono l'adozione di una regola secondo la quale, quando le persone potenzialmente designabili sono parimenti qualificate, si accorderà la preferenza a una candidata donna; l'adozione di una regola in virtù della quale la rappresentanza di nessuno dei due sessi dovrebbe essere inferiore al 40 per cento dei membri di un organismo pubblico; una quota per le donne ministro e per quelle da nominare a cariche pubbliche; infine, la consultazione con le organizzazioni di donne per assicurare che donne qualificate siano candidate a far parte di organismi pubblici e a ricoprire cariche pubbliche, e l'istituzione e la tenuta di registri di tali donne al fine di agevolare la candidatura di donne per organismi e posti pubblici. Laddove i membri di organismi consultivi sono designati sulla base di candidature presentate da organizzazioni private, gli Stati Parti dovrebbero incoraggiare queste ultime a proporre donne qualificate e idonee a far parte di questi organismi.

Il diritto di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche (articolo 7, lettera b))

30. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra che le donne sono escluse dalle posizioni apicali nel governo, nella funzione pubblica e nella pubblica amministrazione, nella magistratura e nel sistema giudiziario. Le donne sono raramente nominate in queste posizioni di livello e influenza elevati, e se il loro numero può essere in aumento in alcuni Stati ai livelli inferiori e in posizioni solitamente associate alla casa o alla famiglia, esse non rappresentano che un'esigua minoranza nelle posizioni decisionali che si occupano di politica o di sviluppo economici, di affari politici, di difesa, di missioni di pacificazione, di risoluzione dei conflitti o di interpretazione ed elaborazione di norme costituzionali.

31. L'esame dei rapporti degli Stati Parti mostra altresì che in taluni casi la legge esclude le donne dall'esercitare i poteri reali, dallo svolgere le funzioni di giudice in tribunali religiosi o tradizionali cui è attribuito l'esercizio della giurisdizione in nome dello Stato o dal far parte pienamente delle forze armate. Queste disposizioni costituiscono una discriminazione contro le donne, negano alla società i vantaggi della loro partecipazione e delle loro capacità in questi ambiti della vita della loro comunità e contravvengono ai principi della Convenzione. Il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad organizzazioni pubbliche e politiche (articolo 7, lettera c))

32. Un esame dei rapporti degli Stati Parti dimostra che, nei pochi casi in cui sono fornite informazioni relative ai partiti politici, le donne sono sottorappresentate o le si trova per lo più a svolgere ruoli di minore influenza rispetto agli uomini. Dal momento che i partiti politici costituiscono un canale importante per arrivare a ricoprire ruoli decisionali, i governi dovrebbero incoraggiarli ad analizzare in quale misura le donne partecipano pienamente e in condizioni pari agli uomini alle loro attività e, dove ciò non avviene, dovrebbero individuarne le ragioni. I partiti politici dovrebbero essere incoraggiati ad adottare misure efficaci, tra cui fornire informazioni e risorse finanziarie e di altro tipo, per superare gli ostacoli alla piena partecipazione e rappresentanza delle donne e assicurare che le donne godano nella pratica di una pari

opportunità rispetto agli uomini di essere funzionarie di partito e di essere presentate come candidate in occasione di elezioni.

33. Tra le misure che sono state adottate da taluni partiti politici figurano l'accantonamento a favore delle donne di determinate quote o percentuali minime di posti nei loro organi direttivi, la garanzia di un equilibrio tra il numero di uomini e donne presentati come candidati in occasione di elezioni, e la garanzia che alle donne non siano sistematicamente assegnate le circoscrizioni meno favorevoli o le posizioni meno vantaggiose nelle liste di partito. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che misure speciali temporanee di questo tipo siano espressamente consentite nell'ambito di legislazioni antidiscriminatorie o di altre garanzie costituzionali di uguaglianza.

34. Altre organizzazioni quali i sindacati e i partiti politici hanno l'obbligo di dimostrare la loro dedizione al principio della parità di genere nei loro statuti e nell'applicazione di tali regole, nonché nella composizione dei loro iscritti con una rappresentanza caratterizzata da equilibrio tra i generi nei loro organi direttivi, in modo tale che questi organi possano giovare della piena e pari partecipazione di tutti i settori della società e del contributo apportato da entrambi i sessi. Queste organizzazioni, al pari delle organizzazioni non governative (ONG), costituiscono peraltro per le donne una preziosa occasione di formazione all'esercizio dell'attività politica, alla partecipazione e allo svolgimento di funzioni direttive.

Articolo 8 (livello internazionale)

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Osservazioni

35. Ai sensi dell'articolo 8, i governi hanno l'obbligo di assicurare la presenza delle donne ad ogni livello e in tutti gli ambiti degli affari internazionali. Perché ciò si realizzi, è necessario che esse siano ammesse a intervenire nelle questioni economiche e militari, nella diplomazia sia multilaterale che bilaterale, e a far parte delle delegazioni ufficiali in occasione di conferenze internazionali e regionali.

36. Da un esame dei rapporti degli Stati Parti risulta evidente che le donne sono gravemente sottorappresentate nei servizi diplomatici ed esteri della maggior parte dei governi, e in particolar modo nelle posizioni più elevate. Le donne sono tendenzialmente destinate alle ambasciate di minore importanza per i rapporti esteri del paese, e in taluni casi le donne sono fatte oggetto di discriminazione, in relazione alle nomine che le riguardano, mediante limitazioni connesse al loro stato civile. In altri casi, i sussidi familiari e per il coniuge di cui beneficiano i diplomatici uomini non spettano alle donne che ricoprono posizioni equivalenti. Spesso sono precluse alle donne opportunità di lavoro in ambito internazionale sulla base di presunzioni in merito alle loro responsabilità domestiche, tra cui quella che la cura dei familiari a loro carico impedirà loro di accettare l'incarico.

37. Molte missioni permanenti presso le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali non annoverano donne tra i loro diplomatici e ne hanno molto poche ai livelli più elevati. La situazione è simile nelle riunioni e conferenze di esperti che stabiliscono obiettivi, programmi di azione e priorità internazionali e mondiali. Le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e diverse istituzioni economiche, politiche e militari a livello regionale sono divenute importanti datori di lavoro di funzionari pubblici internazionali, ma anche qui le donne sono ancora una minoranza concentrata nelle posizioni di livello inferiore.

38. Vi sono poche opportunità per le donne di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare al lavoro delle organizzazioni internazionali in condizioni pari agli

uomini. Ciò deriva spesso dall'assenza di criteri e procedure oggettivi per la nomina e la promozione a posizioni di rilievo e in delegazioni ufficiali.

39. La globalizzazione del mondo contemporaneo fa sì che l'inclusione delle donne e la loro partecipazione alle organizzazioni internazionali, in condizioni pari agli uomini, siano sempre più importanti. L'integrazione di una prospettiva di genere e dei diritti umani delle donne nel programma di lavoro di tutti gli organismi internazionali è un imperativo di governo. Molte decisioni di cruciale importanza in relazione a questioni di portata globale, quali la pacificazione e la risoluzione dei conflitti, la spesa militare e il disarmo nucleare, lo sviluppo e l'ambiente, gli aiuti esteri e la ristrutturazione economica, sono adottate con una partecipazione limitata da parte delle donne, il che è in netto contrasto con la loro partecipazione in questi stessi ambiti a livello non governativo.

40. L'inclusione di una massa critica di donne nei negoziati internazionali, nelle attività di peacekeeping, ad ogni livello della diplomazia preventiva, nella mediazione, nell'assistenza umanitaria, nella riconciliazione sociale, nei negoziati di pace e nel sistema della giustizia penale internazionale porterà un effettivo cambiamento. Nell'occuparsi dei conflitti armati o di altro tipo, sono necessarie una prospettiva ed un'analisi di genere per comprendere i loro effetti diversi nei confronti delle donne e degli uomini.

RACCOMANDAZIONI

Articoli 7 e 8

41. Gli Stati Parti dovrebbero assicurare che la loro costituzione e la loro legislazione siano conformi ai principi della Convenzione, e in particolare agli articoli 7 e 8.

42. Gli Stati Parti hanno l'obbligo di prendere ogni misura appropriata, ivi compresa la promulgazione delle opportune disposizioni legislative che siano conformi alla loro Costituzione, per assicurare che organizzazioni quali i partiti politici e i sindacati, che possono anche non essere direttamente soggette agli obblighi previsti dalla Convenzione, non discriminino le donne e rispettino i principi enunciati negli articoli 7 e 8.

43. Gli Stati Parti dovrebbero individuare ed attuare misure speciali temporanee atte ad assicurare la pari rappresentanza delle donne in tutti i settori cui si applicano gli articoli 7 e 8.

44. Gli Stati Parti dovrebbero spiegare la ragion d'essere e l'effetto di ogni riserva formulata agli articoli 7 o 8 e indicare se tali riserve riflettano atteggiamenti di ossequio a tradizioni, consuetudini o stereotipi riguardo al ruolo delle donne nella società, nonché indicare le misure che essi stanno prendendo per modificare tali atteggiamenti. Gli Stati Parti dovrebbero verificare costantemente se sia necessario mantenere le suddette riserve, nonché inserire nei loro rapporti un calendario per il ritiro delle stesse.

Articolo 7

45. Tra le misure che dovrebbero essere individuate e attuate e la cui efficacia dovrebbe essere soggetta a verifica vi sono, in relazione all'articolo 7, lettera a), quelle volte a:

- a) Raggiungere un equilibrio tra donne e uomini che ricoprono posizioni cui si accede mediante elezione pubblica;
- b) Assicurare che le donne comprendano il loro diritto di voto, l'importanza di questo diritto e come esercitarlo;
- c) Assicurare l'eliminazione delle barriere che ostacolano la parità, tra cui quelle derivanti dall'analfabetismo, dalla lingua, dalla povertà o dagli impedimenti alla libertà di circolazione delle donne;

d) Aiutare le donne che si trovano nelle suddette condizioni di svantaggio ad esercitare il loro diritto di votare e di essere elette.

46. In relazione all'articolo 7, lettera b), tra tali misure vi sono quelle volte ad assicurare:

- a) La parità di rappresentanza delle donne nell'elaborazione delle politiche di governo;
- b) L'effettivo godimento da parte delle donne di un pari diritto di ricoprire cariche pubbliche;
- c) Procedure di assunzione rivolte alle donne che siano aperte e i cui esiti possano essere impugnati.

47. In relazione all'articolo 7, lettera c), tra tali misure vi sono quelle volte a:

- a) Assicurare la promulgazione di efficaci disposizioni legislative che proibiscano la discriminazione contro le donne;
- b) Incoraggiare le organizzazioni non governative e le associazioni pubbliche e politiche ad adottare strategie volte a promuovere la rappresentanza delle donne in seno ad esse e la partecipazione delle donne alle loro attività.

48. Nel redigere i loro rapporti in relazione all'articolo 7, gli Stati Parti dovrebbero:

- a) Descrivere le disposizioni legislative che rendono effettivi i diritti enunciati nell'articolo 7;
- b) Fornire particolari su ogni limitazione di tali diritti, sia essa derivante da disposizioni legislative o da pratiche tradizionali, religiose o culturali;
- c) Descrivere le misure introdotte con la finalità di rimuovere gli ostacoli all'esercizio di tali diritti;
- d) Includere dati statistici, disaggregati per sesso, che diano atto della percentuale di donne, in rapporto agli uomini, che godono di tali diritti;
- e) Descrivere i tipi di politiche, ivi comprese quelle relative a programmi di sviluppo, alla cui elaborazione partecipano le donne, nonché il livello e la misura della loro partecipazione;
- f) In relazione all'articolo 7, lettera c), descrivere in quale misura le donne partecipano alle organizzazioni non governative nel loro paese, ivi comprese le organizzazioni di donne;
- g) Analizzare in quale misura lo Stato Parte assicura che tali organizzazioni siano consultate e le ripercussioni del parere di queste ultime ad ogni livello dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di governo;
- h) Fornire informazioni in merito alla sottorappresentanza delle donne tra i membri e i funzionari dei partiti politici, dei sindacati, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle associazioni professionali, e analizzare i fattori che contribuiscono a ciò.

Articolo 8

49. Tra le misure che dovrebbero essere individuate e attuate e la cui efficacia dovrebbe essere soggetta a verifica vi sono quelle volte ad assicurare un miglior equilibrio tra i generi nella composizione di tutti gli organi delle Nazioni Unite, tra cui le Commissioni principali dell'Assemblea Generale, il Consiglio economico e sociale e gli organi di esperti, ivi compresi quelli previsti dai trattati, e nelle nomine dei membri di gruppi di lavoro indipendenti o dei relatori su un determinato paese o i relatori speciali.

50. Nel redigere i loro rapporti in relazione all'articolo 8, gli Stati Parti dovrebbero:

a) Fornire statistiche, disaggregate per sesso, che diano atto della percentuale di donne presenti nel loro servizio estero o costantemente impegnate a rappresentare lo Stato a livello internazionale o a lavorare in suo nome, ivi comprese le donne facenti parte di delegazioni governative presso conferenze internazionali e quelle designate a ricoprire ruoli di peacekeeping o di risoluzione dei conflitti, nonché del livello della posizione da esse ricoperta nel settore in cui operano;

b) Descrivere gli sforzi compiuti per stabilire criteri e procedure oggettivi per la nomina e la promozione delle donne a posizioni di rilievo e in delegazioni ufficiali;

c) Descrivere le misure prese per dare ampia diffusione, in particolare presso gli organismi sia governativi che non governativi responsabili dell'avanzamento delle donne, alle informazioni sugli impegni internazionali assunti dal governo che riguardano le donne nonché ai documenti ufficiali prodotti dai forum multilaterali;

d) Fornire informazioni relative alla discriminazione contro le donne a causa delle loro attività politiche, sia svolte a titolo personale che in quanto membri di organizzazioni di donne o di altro tipo.